

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Fabio Micali, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, dall'avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 20 marzo 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOS SANTOS MOURINHO JOSE MARIO (tesserato per la Soc. FC Internazionale Milano SpA) E DELLA SOCIETA' FC INTERNAZIONALE MILANO SpA (nota n. 5071/840pf08-09/SP/blp del 5.3.2009)

La Commissione letti gli atti e le memorie difensive, sentiti il Procuratore Federale ed il difensore che hanno concluso rispettivamente per l'irrogazione dell'ammenda di € 50.000,00 a carico di entrambi i deferiti e per il proscioglimento degli stessi, osserva:

le dichiarazioni rese dal Sig. Mourinho nel corso di una conferenza stampa ed oggetto del presente deferimento, appaiono a prima vista come, una severa critica nei confronti dei “media” ed in particolare di quella stampa sportiva che, enfatizzando oltre misura un episodio della gara Inter–Roma, poneva in discussione il risultato come acquisito della prima in danno della seconda.

Tali dichiarazioni meritano una approfondita analisi, per accertare se il loro contenuto può esser considerato un legittimo diritto di critica, ovvero se lo travalichino.

La Commissione ritiene che talune espressioni, nel contesto dell'intervista, rappresentino una lesione della reputazione di taluni tesserati e pongano in discussione la regolarità del campionato.

Il Sig. Mourinho, pur tacciando i “media” di “prostituzione e di manipolazione intellettuale” lascia intendere che tale manipolazione sia anche frutto di una costante presenza mediatica di taluni tesserati.

Il riferimento a Spalletti e a Ranieri come soggetti sempre in prima linea nelle interviste non sembra casuale, ma assume un significato inequivoco allorché lo si pone in relazione a quella “manipolazione intellettuale” che il Sig. Mourinho attribuisce alla stampa.

“Ranieri e Spalletti sono prime time. Io ogni volta che arrivo nello spogliatoio il giorno della partita, CLIC, Spalletti in stampa, sempre lui parla alla stampa prima della partita, durante l'intervallo, dopo la partita, parla con uno, parla con l'altro, è amico di Ilaria è amico dell'altro è amico di Mauro è amico di tutti, parla con tutti”.

Il richiamo ad un rapporto così stretto tra Spalletti e i media non può non associarsi alla denunciata manifestazione mediatica che, guarda caso, sarebbe stata realizzata dopo la gara Inter–Roma.

Appaiono inoltre censurabili le espressioni con le quali Mourinho denuncia i molteplici errori arbitrali che avrebbero favorito la Juventus facendole guadagnare “tanti, tantissimi punti”, lasciando con ciò intendere la presenza e la persistenza di fatti che finiscono per alterare la regolarità del campionato, nonché l'invito agli allenatori di Udinese e Torino di

non giocare o di far giocare la "Primavera" nelle gare della domenica successiva contro la Roma e la Juventus.

A riguardo, appare certamente lesiva l'evocazione da parte di Mourinho dell'imminenza del "giorno dello scandalo" conseguente alla manipolazione intellettuale e mediatica precedentemente richiamata.

Alla luce di quanto sin qui esposto la Commissione ritiene, pertanto, il Sig. Dos Santos Mourinho Josè Mario responsabile della violazione dell'art. 5 comma 1 del CGS.

Ritiene altresì oggettivamente responsabile la Soc. FC Internazionale Milano SpA ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS.

Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Dos Santos Mourinho Josè Mario l'ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00) e alla Soc. FC Internazionale Milano SpA l'ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

(187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO BARWUAH (calciatore della Soc. FC Internazionale Milano SpA) E DELLA SOCIETA' FC INTERNAZIONALE MILANO SpA (nota n. 5068/839pf08-09/SP/blp del 5.3.2009)

Il procedimento

Con provvedimento del 5 marzo 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Balotelli Mario, calciatore della società FC Internazionale Milano SpA, per rispondere:

il Signor Balotelli Mario, della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso al diciassettesimo minuto del secondo tempo della gara del campionato di serie A dell'1 marzo 2009 tra Internazionale Milano e Roma, disputata presso lo stadio "Meazza" di Milano, dopo aver realizzato una rete a favore della propria squadra a seguito della trasformazione di un calcio di rigore, rivolto al calciatore Panucci, tirato fuori dalla bocca tutta la lingua per un paio di secondi; per essersi poi nuovamente girato verso il centro del terreno di giuoco per voltarsi ancora una volta e ripetere il gesto della lingua fuori dalla bocca, questa volta per pochi istanti, integrando gli estremi della violazione del dispositivo di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

la Società FC Internazionale Milano SpA a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal predetto calciatore.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, con le quali, respingendo gli addebiti, concludono per il rigetto del deferimento con conseguente proscioglimento dall'incolpazione e previo accertamento e declaratoria dell'inammissibilità e/o invalidità e/o irricevibilità o improcedibilità del deferimento.

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per ciascuno dei deferiti.

E' altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha ulteriormente illustrato le deduzioni di cui alla propria memoria in atti, concludendo per il proscioglimento di entrambi.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene di dover preliminarmente decidere sulle eccezioni processuali sollevate dalla difesa dei deferiti sulla inammissibilità

del deferimento e sul difetto di competenza/giurisdizione della Commissione Disciplinare a giudicare la materia sottoposta al suo giudizio.

I deferiti, sotto un primo profilo, assumono l'inammissibilità del deferimento in quanto rientrando il caso di specie tra i fatti di gara, la competenza esclusiva a rilevare eventuali condotte disciplinarmente rilevanti spetterebbe all'Arbitro – con la sola eccezione dei fatti violenti o gravemente antisportivi non visti dall'Arbitro che l'art. 35, 1° comma, 1.3 attribuisce alla Procura Federale – per cui la Procura Federale non avrebbe avuto il potere per rilevare la condotta oggetto del deferimento; sotto un secondo profilo, assumono l'incompetenza della Commissione Disciplinare, in quanto, rientrando la condotta del Balotelli tra i fatti di gara, la competenza esclusiva a giudicare sarebbe del Giudice Sportivo, salva l'ipotesi eccezionale di cui all'art. 35 CGS. A tale proposito si richiama il contenuto della decisione di cui al C.U. n. 119, 20 ottobre 2005, confermata dal CAF.

Tali motivi di censura sono fondati.

Sui fatti di gara sussiste la giurisdizione del Giudice Sportivo, che esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell'ambito di una gara di campionato, e per tutte le gare svoltesi nella medesima giornata di campionato, valutandole sotto il profilo disciplinare, essendo già intervenuto l'accertamento dei fatti da parte dell'Arbitro (cfr. art. 29 CGS).

Trattasi, a ben vedere, di una competenza per materia, esclusiva ed inderogabile, attribuita al Giudice Sportivo dallo Statuto della FIGC e conseguentemente dal CGS.

Per i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva (e solo per questi) non visti dagli ufficiali di gara il CGS prevede in capo al Procuratore Federale un potere di "segnalazione riservata" al Giudice Sportivo, che tuttavia soggiace al termine di decadenza delle ore 12:00 del giorno feriale successivo a quello della gara.

In tali casi il Giudice Sportivo, al fine di irrogare sanzioni disciplinari, può avvalersi, quale mezzo di prova, di riprese televisive o altri filmati che offrono piena garanzia tecnica e documentale.

Ne deriva che per i fatti che si sono svolti nell'ambito di una gara sussiste la competenza/giurisdizione dell'Arbitro e del Giudice Sportivo. Il Giudice Sportivo è competente anche per i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall'Arbitro, purché riservatamente segnalati (al Giudice Sportivo) dal Procuratore Federale entro le ore 12:00 del giorno feriale successivo a quello della gara.

Per i fatti disciplinarmente rilevanti accaduti in ambito diverso da quello di disputa della gara, il potere di indagine e di deferimento spetta invece alla Procura federale che li rimette al giudizio della Commissione Disciplinare, quale giudice di prima istanza.

In tale contesto normativo, con riferimento al caso di specie l'accertamento della competenza della Commissione Disciplinare richiede che previamente si accerti se la condotta contestata è stata posta in essere dal Balotelli nel corso della gara Internazionale-Roma del 1° marzo 2009, o al di fuori di tale gara.

A tale proposito, non può non rilevarsi come la condotta contestata sia stata posta in essere dal Balotelli nel corso della gara. Lo si ricava dalla lettura dello stesso atto di deferimento laddove si legge che *"al diciassettesimo minuto del secondo tempo realizza una rete a favore della propria squadra a seguito della trasformazione di un calcio di rigore; lo stesso calciatore, poi, immediatamente dopo, rivolto al settore di spalti occupati dai sostenitori della Roma (posto dietro la porta dove era stata appena realizzata la rete), dopo aver posto l'indice della mano destra in posizione verticale sotto il naso e sopra la bocca ed essersi rivolto verso il centro del terreno di giuoco correndo, si gira verso il calciatore Panucci e tira fuori dalla bocca tutta la lingua per un paio di secondi; una volta posto in essere tale gesto, poi, lo stesso calciatore si gira nuovamente verso il centro del terreno di giuoco per voltarsi ancora una volta e ripetere il gesto della lingua fuori dalla bocca, questa volta per pochi istanti"*.

La circostanza, pertanto, che la condotta è da ricondurre senza ombra di dubbio nel contesto della gara, determina l'insussistenza di competenza/giurisdizione della Commissione Disciplinare quale giudice di primo grado.

Del resto, opinare diversamente porterebbe a concludere che, nell'ambito di una stessa gara, il Giudice Sportivo sarebbe competente per i fatti visti dall'Arbitro e la Commissione Disciplinare per quelli non visti dall'Arbitro, ma segnalati senza alcuna limitazione temporale dalla Procura Federale, per cui la Commissione Disciplinare invaderebbe un ambito riservato alla competenza esclusiva del Giudice Sportivo.

Ma di tale duplicazione di competenze non vi è traccia nel CGS, essendo tra l'altro l'ipotesi di cui all'art. 35, 1° comma, punto 1.3. assolutamente eccezionale.

Ne deriva che nel caso di specie il deferimento che ha dato origine al presente procedimento deve ritenersi inammissibile, perché in contrasto con le norme che regolamentano la competenza degli Organi di Giustizia Sportiva nell'ambito del procedimento disciplinare.

Conseguentemente la Commissione Disciplinare è carente di competenza/giurisdizione a giudicare il caso *de quo*.

Con riferimento alle precedenti decisioni prodotte all'odierna udienza dal rappresentante della Procura federale si rileva che trattasi di fattispecie assolutamente differenti dal caso in esame e che in ogni caso non sono vincolanti per questo Organo di giustizia sportiva.

L'accoglimento di tale eccezione è assorbente di qualsiasi ulteriore statuizione anche nel merito.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione disciplinare nazionale dichiara il proprio difetto di competenza/giurisdizione a giudicare il suesteso deferimento.

(188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE DE ROSSI (calciatore della Soc. AS Roma SpA) E DELLA SOCIETA' AS ROMA SpA (nota n. 5069/846pf08-09/SP/blp del 5.3.2009)

Con provvedimento n. 5069/846pf08-09/SP/blp del 5 marzo 2009, la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore De Rossi Daniele, tesserato della Società AS Roma SpA e la società AS Roma SpA medesima per rispondere il primo della violazione degli artt. 5, comma 1 del CGS per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, riportate in parte nell'atto di deferimento e qui integralmente richiamate, giudizi e rilievi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, adombrando altresì dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell'operato degli arbitri; la società AS Roma SpA della violazione di cui agli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ad un suo tesserato.

Con memoria depositata nei termini previsti, il difensore dei deferiti chiedeva il proscioglimento da ogni addebito in quanto infondato in fatto e in diritto. In tale memoria difensiva sosteneva tra l'altro l'inidoneità delle dichiarazioni rilasciate dal deferito a ledere il prestigio della classe arbitrale e delle istituzioni sportive poiché rivolte al singolo episodio ed al grossolano errore dell'arbitro e non a condizionamenti esterni. Sosteneva inoltre una valutazione del concetto di reputazione e di credibilità istituzionali adeguata alla "mutata realtà sociale".

All'odierna udienza sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali hanno insistito per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 sia per il tesserato De Rossi sia per la società d'appartenenza AS Roma. E' comparso altresì il deferito De Rossi e il rappresentante

della società con il difensore, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti.

Motivi della decisione.

Risulta accertato e non contestato (né in sede di rettifica ai sensi della vigente normativa sulla stampa, né in sede dibattimentale) che il tesserato della società AS Roma Daniele De Rossi ha reso le dichiarazioni oggetto del presente procedimento, fedelmente riportate sulle pagine dei quotidiani versate in atti. Occorre pertanto unicamente valutarne il contenuto onde verificare la sussistenza nel caso concreto della scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica, secondo i consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, più volte richiamati nelle decisioni degli organi di giustizia sportiva.

A tal guisa, non può dubitarsi, a giudizio di questa Commissione, che le espressioni *“L’arbitro? Speriamo che sia soltanto scarso o disattento oppure c’è anche altro.”* (cfr. Corriere dello Sport-Stadio del 2.03.2009, pag.2) ... *“La verità è che qui non si può vincere, contro l’Inter è sempre così. Di giocare con il cuore con la Roma non me lo leva nessuno, Rizzoli, Collina o la loro banda”* (ibidem), se pur contestualizzate nella dimensione emotiva del dopo partita, travalicano i limiti della critica ingenerando la convinzione che il risultato sportivo sia spesso (*“sono innumerevoli gli episodi che condizionano le sfide con l’Inter”*) condizionato non solo da impreparazione del direttore di gara (*“speriamo che sia soltanto scarso o disattento”*) qualificato come appartenente ad una consorteria (*“banda”*) piuttosto che alle istituzioni sportive, ma anche da fattori esterni alla fisiologia del giuoco (*“c’è anche altro”*). Tali inequivoche affermazioni, riportate da più organi di stampa, nel loro tenore complessivo, comunicano al lettore e alla pubblica opinione il messaggio distorto di gare alterate da decisioni arbitrali non indipendenti e riconducibili a logiche estranee al corretto svolgimento delle competizioni sportive, assumendo una valenza offensiva idonea a ledere la reputazione della categoria arbitrale e delle istituzioni sportive..

Di analogo tenore offensivo devono ritenersi le affermazioni *“Qui c’è qualcosa di poco chiaro e sicuramente le partite del campionato di calcio sono le più alterate ...”* (cfr. Gazzetta dello Sport del 2.3.2009, pag. 6) che pertanto meritano eguale censura.

Va quindi affermata la responsabilità del De Rossi in ordine all’infrazione contestatagli, alla quale consegue la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS.

Sanzioni congrue appaiono quelle indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) al calciatore Daniele De Rossi e l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) alla Società AS Roma SpA.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 20 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete